



*Associazione Italiana Compliance*

Spett.le Banca d'Italia  
Servizio Regolamentazione e Analisi  
Divisione Regolamentazione 1  
Via Milano, 53  
00184 ROMA

Roma, 11 giugno 2018

**Oggetto: Consultazione Disposizioni su "Organizzazione, procedure e controlli" "Adeguata verifica della clientela" in materia di antiriciclaggio**

Si ringrazia codesta Autorità per l'opportunità offerta di poter partecipare alla consultazione in oggetto e si formulano qui di seguito alcune considerazioni di carattere generale sui documenti sottoposti alla consultazione, prima di procedere ad una più attenta disamina delle disposizioni stesse contenuta in apposite e distinte schede.

I documenti oggi in consultazione assumono per gli operatori la rilevante finalità di fornire regole chiare per la corretta applicazione delle norme di legge, attraverso disposizioni organizzative, di processo e operative, con riferimento in particolare all'Adeguata verifica della clientela, alle Segnalazioni di operazioni sospette e all'Autovalutazione.

In via generale, e prima di pervenire a osservazioni più puntuali riguardanti singoli punti dei testi, si evidenzia il deciso rafforzamento, rispetto ai documenti oggi in vigore, dell'approccio basato sul rischio che assume la caratteristica di principio cardine della regolamentazione.

A partire dall'approccio basato sul rischio sono declinati i percorsi che i destinatari delle disposizioni dovranno affrontare in tema di presidi, a partire dalle strategie assunte dal destinatario stesso e contenute nella policy aziendali, sino alle concrete declinazioni operative in tema di Adeguata verifica, conservazione, Segnalazioni sospette e Autovalutazione.

Un approccio che è peraltro correlato e coerente al principio di proporzionalità anch'esso finalizzato a rendere efficace ed efficiente in termini di gestione aziendale l'applicazione della



## *Associazione Italiana Compliance*

regolamentazione in materia, puntando a presidiare correttamente i reali rischi e ad evitare di ingessare le attività operative.

Un approccio ormai consueto per la funzione di conformità alle norme (compliance) che, tra i suoi compiti, deve contribuire a rendere concretamente applicabili nell'organizzazione le innumerevoli regolamentazioni che disciplinano i settori bancario - finanziario, alle quali si aggiungono tutte le norme "trasversali" che riguardano anche i settori industriali e la pubblica amministrazione (anticorruzione, "privacy", D.lgs. 231/2001, ecc.).

In questo senso vanno apprezzati ed evidenziati i riferimenti contenuti nel documento laddove è precisato che le disposizioni "integrano e si applicano in modo unitario con le previsioni in materia di assetto di governo, organizzazione e controllo interno dettate da altre normative di settore".

L'approccio integrato si coniuga perfettamente con la necessità che le innumerevoli normative, alle quali i soggetti obbligati e in genere i destinatari delle norme devono adeguarsi, siano declinate dal punto di vista organizzativo in modo integrato al fine di evitare inefficienze e rischi di sanzioni.

Uno sforzo di integrazione che più in generale dovrebbe riguardare le disposizioni relative alle diverse aree normative che possono rispondere a diversi obiettivi pubblici altrettanto importanti rispetto al presidio del rischio di riciclaggio; così ad esempio in materia di trattamento dei dati personali e conservazione degli stessi.

Ulteriore aspetto da evidenziare per la sua importanza è la sempre maggiore rilevanza attribuita alla fondamentale fase del processo SOS anche per gli aspetti organizzativi, con la previsione di una figura di responsabile SOS con responsabilità di molto incrementate.

In particolare risultano rafforzati i requisiti di indipendenza, autorevolezza, professionalità del responsabile e gli obblighi di riservatezza della sua attività, nonché la procedura riguardante l'eventuale conferimento della delega a soggetti diversi dal legale rappresentante.

Venendo quindi alle specifiche disposizioni dettate dai provvedimenti in consultazione e con l'obiettivo di assicurare



## *Associazione Italiana Compliance*

una corretta applicazione delle disposizioni in fase di emanazione, si è ricorsi ad un apposito Gruppo di lavoro Antiriciclaggio (GAR)<sup>1</sup> che conta al suo interno variegata esperienza con professionalità riferite a Banche, SIM, SGR, Confidi, NPL, Fiduciarie, Money Transfer, ecc.

L'esame puntuale dei documenti in consultazione ha portato all'individuazione di suggerimenti, di possibili integrazioni, di richieste di chiarimenti su alcuni punti dei documenti in esame; ciò al fine di pervenire ad una corretta e allo stesso tempo efficace applicazione delle disposizioni dell'Autorità di Vigilanza.

Operativamente si è ricorsi ad un apposito schema che riproduce la composizione dei provvedimenti in consultazione, riportando a sinistra la disposizione nella sua versione attuale e a destra, dove ritenute utili o opportune, le osservazioni, suggerimenti e le richieste di chiarimenti.

Naturalmente si resta a disposizione per fornire ulteriori chiarimenti anche attraverso un eventuale confronto sui singoli punti evidenziati negli schemi.

L'AICOM auspica che il lavoro compiuto possa essere d'ausilio all'Autorità nella predisposizione dei documenti finali e che possa contribuire a favorire e consolidare una corretta applicazione della complessa normativa in materia.

Distinti saluti,

AICOM

Associazione Italiana Compliance

---

<sup>1</sup> Hanno partecipato alla consultazione del GAR 25 persone: (in ordine alfabetico) Manuela Barbieri (Banor SIM), Ermanno Cappa (Studio legale Cappa e associati), Michele Cappellari (Netech), Elisabetta Cerbone (Advancing Trade), Claudio Cola (AICOM), Aniello Conti (Netech), Emanuele Fossi (Federazione Toscana BCC), Manuela Di Marcantonio (Confidisystema), Marta Marini (Comitalia Compagnia Fiduciaria), Paolo Montevecchi Aurora Fronk (CNP Partners), Ugo Guarrera (BCC SI), Tommaso Ogliaro, Massimo Petrolini (Consultinvest SGR), Ettore Valsecchi (Arkès) e altre 10 persone di estrazione bancaria che hanno preferito non comparire.

## DISPOSIZIONI SU ORGANIZZAZIONE, PROCEDURE E CONTROLLI IN MATERIA ANTIRICICLAGGIO

Osservazioni Documento per la consultazione

Banca d'Italia

Aprile 2018

Relazione illustrativa	Relazione illustrativa
1. Premessa.	Premessa.
2. Le principali novità.	Le principali novità.
<b>Pagina II, Ultimo paragrafo</b> A fronte della possibilità di graduare gli assetti procedurali e di controllo in base al rischio, le disposizioni richiedono agli intermediari di definire una policy che indichi in modo analitico e motivato le scelte (in termini di processi, assetto dei controlli e funzioni aziendali deputate) che essi in concreto intendono compiere per adempiere in concreto agli obblighi antiriciclaggio e per dare attuazione ai principi di proporzionalità e di approccio al rischio	In relazione ai diversi richiami nei documenti in consultazione alla definizione di una policy, si richiede di poter disporre di maggiori indicazioni sui contenuti di tale documento.
<b>Pagina II, ultimo paragrafo.</b> A fronte della possibilità di graduare gli assetti procedurali e di controllo in base al rischio, le disposizioni richiedono agli intermediari di definire una <b>policy che indichi in modo analitico e motivato le scelte (in termini di processi, assetto dei controlli e funzioni aziendali deputate) che essi in concreto intendono compiere per adempiere in concreto agli obblighi antiriciclaggio e per dare attuazione ai principi di proporzionalità e di approccio al rischio.</b>	Con riferimento al tema delle policy e delle procedure, le Disposizioni in consultazione prevedono: <ol style="list-style-type: none"><li>1. che i destinatari definiscano una “policy che indichi in modo analitico e motivato le scelte che essi in concreto intendono compiere sui vari profili rilevanti in materia di assetti organizzativi, procedure e controlli interni (es. assetto della funzione antiriciclaggio nei gruppi; eventuale attribuzione della delega per il responsabile delle segnalazioni sospette), di adeguata verifica (es. misure da adottare in concreto per l’adeguata verifica rafforzata o semplificata) e di conservazione dei dati” (Parte Prima, Sezione II, punto a);</li><li>2. che l’organo con funzione di supervisione strategica approvi “una policy che indichi in modo analitico e motivato le scelte che il destinatario intende in concreto compiere sui vari profili rilevanti in</li></ol>

materia di assetti organizzativi, procedure e controlli interni, adeguata verifica e conservazione dei dati per assicurare coerenza con l'effettiva esposizione al rischio di riciclaggio" (Parte Seconda, Sezione II);

3. che l'organo con funzione di gestione definisca, in materia di segnalazione di operazioni sospette, "una procedura articolata in relazione alle specificità dell'attività, alle dimensioni e alle complessità dell'intermediario, secondo il principio di proporzionalità e alla luce dell'approccio basato sul rischio. La procedura deve essere in grado di garantire certezza di riferimento, omogeneità nei comportamenti, applicazione generalizzata all'intera struttura, il pieno utilizzo delle informazioni rilevanti e ricostruibilità dell'iter valutativo. Il medesimo organo adotta, inoltre, misure volte ad assicurare la massima riservatezza della procedura di segnalazione nonché strumenti, anche informatici, per la rilevazione delle operazioni anomale. L'organo definisce le iniziative e le procedure per assicurare il tempestivo assolvimento degli obblighi di comunicazione alle Autorità previsti dalla normativa in materia antiriciclaggio" (Parte Seconda, Sezione III);
4. che l'organo con funzione di gestione definisca "nell'ambito dei criteri generali approvati dall'organo di supervisione strategica, e formalizzare in un documento ad hoc, le scelte che il destinatario intende in concreto compiere sui vari profili rilevanti in materia di assetti organizzativi, procedure e controlli interni, adeguata verifica e conservazione dei dati per assicurare coerenza con l'effettiva esposizione al rischio di riciclaggio; il documento deve essere analitico e motivato e va portato a conoscenza di tutti i soggetti interessati" (Parte Seconda, Sezione III);
5. che la funzione antiriciclaggio predisponga "per l'organo con funzione di gestione che lo sottopone all'approvazione dell'organo con funzione di supervisione strategica, un documento che definisce responsabilità, compiti e modalità operative nella gestione del rischio di riciclaggio. Il documento - costantemente aggiornato -

	<p>deve essere disponibile e facilmente accessibile a tutto il personale dipendente e ai collaboratori” (Parte terza, Sezione I, paragrafo 1.2);</p> <p>Si suggerisce di fornire un chiarimento in ordine a come debbano coordinarsi i diversi documenti sopra riportati in modo da rendere concretamente efficace il presidio del rischio AML</p>
<p><b>Pagina III, b) Segnalazione delle operazioni sospette, punto iii)</b>  iii) si introduce l’obbligo, per il responsabile SOS, di valutare le operazioni sospette delle quali abbia avuto conoscenza in qualunque modo, anche senza un input di primo livello.</p>	<p>L’espressione “.. abbia avuto conoscenza in qualunque modo ..” sembra troppo generica ed impone al Responsabile SOS a compiti in un certo senso non definibili, mentre la norma primaria individua nel responsabile del punto operativo a contatto con il cliente colui che ha l’obbligo di inoltrare l’eventuale SOS. L’art.36 comma.6 del Decreto ribadisce che il Responsabile SOS “ ... esamina le segnalazioni pervenute..”  Inoltre sembra evidente un’estensione dei compiti del Responsabile SOS, il quale, al di là dei compiti definiti per legge, viene ora chiamato ad effettuare funzioni di controllo.</p>
DISPOSIZIONI PRELIMINARI	DISPOSIZIONI PRELIMINARI
Fonti normative	Fonti normative
Destinatari	Destinatari
<p>i) le succursali insediate in Italia di intermediari bancari e finanziari aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro paese comunitario o in un paese terzo</p> <p>j) le banche, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro paese comunitario tenuti a designare un punto di contatto centrale in Italia ai sensi dell’art. 43, comma 3, del decreto antiriciclaggio</p>	<p>Il D.Lgs. 90/2017 ha incluso nella definizione di destinatari, tra gli altri, anche:</p> <p>u) gli intermediari bancari e finanziari e le imprese assicurative aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro, stabiliti senza succursale sul territorio della Repubblica italiana.</p> <p>Il provvedimento pare includere tra i destinatari le succursali insediate in Italia (punto i) nonché i soggetti tenuti a designare un punto di contatto centrale in Italia ai sensi dell’art. 43, comma 3, del decreto antiriciclaggio (punto j, prestatori di servizi di pagamento e istituti di moneta elettronica) non includendo le banche stabilite senza succursale sul territorio della Repubblica italiana.</p>

<p><b>Banche comunitarie operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi</b></p>	<p>Si chiede di chiarire la motivazione per cui tra i destinatari non sono ricomprese le banche comunitarie operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi, previste invece dal D.Lgs. 231/07 novellato.</p>
<p>Definizioni</p>	<p>Definizioni</p>
<p><b>Definizioni. 8) Paese comunitario, 9) Paese terzo.</b>  Tralasciando l'utilizzo del termine "Stato" piuttosto che "Paese", nel Decreto si definiscono gli stati Membri come quelli appartenenti alla Comunità europea, mentre nel provvedimento si definiscono i Paesi comunitari come quelli appartenenti allo Spazio Economico Europeo. Utilizzando una definizione o l'altra si vanno ad includere o escludere tre paesi: Islanda, Norvegia e Liechtenstein.</p>	<p>Si chiede di unificare le descrizioni o, in alternativa, specificare le motivazioni del diverso contenuto.</p>
<p>Definizioni. 11) Rischio di riciclaggio.  "rischio di riciclaggio": il rischio derivante dalla violazione di previsioni di legge, regolamentari e di autoregolamentazione funzionali alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario per finalità di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo o di finanziamento dei programmi di sviluppo delle armi di distruzione di massa, nonché <b>il rischio di coinvolgimento</b> in episodi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo o di finanziamento dei programmi di sviluppo delle armi di distruzione di massa;</p>	<p>Si chiede di specificare perché non è stato ricompreso nel testo la parola "inconsapevole".  "rischio di coinvolgimento" in luogo di "rischio di coinvolgimento inconsapevole".</p>
<p><b>Definizioni. 11) Rischio di riciclaggio.</b>  "rischio di riciclaggio": <b>il rischio derivante dalla violazione di previsioni di legge, regolamentari e di autoregolamentazione funzionali alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario per finalità di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo o di finanziamento dei programmi di sviluppo delle armi di distruzione di massa</b>, nonché il rischio di coinvolgimento in episodi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo o di finanziamento dei programmi di sviluppo delle armi di distruzione di massa;</p>	
<p><b>Definizioni. 12) Soggetti convenzionati.</b>  "soggetti convenzionati e agenti": gli operatori comunque denominati, diversi dagli agenti in attività finanziaria, di cui i prestatori di servizi di pagamento e gli istituti emittenti moneta elettronica, ivi compresi quelli aventi sede legale e amministrazione</p>	<p>Si chiede per qual motivo si è limitata la definizione di "soggetti convenzionati e agenti" ai soli destinatari prestatori di servizi di pagamento e gli istituti emittenti moneta elettronica quando anche altri destinatari potrebbero utilizzarli.</p>

centrale in altro Stato membro, si avvalgono per l'esercizio della propria attività sul territorio della Repubblica italiana;	
PARTE PRIMA	PARTE PRIMA
PRINCIPI GENERALI	PRINCIPI GENERALI
Sezione I. Principio di proporzionalità	Sezione I. Principio di proporzionalità
<b>Succursali di banche estere</b>	Si ritiene utile chiarire, in tale contesto l'applicazione del principio di proporzionalità nelle succursali di banche estere, anche eventualmente fornendo una regola di coordinamento con il richiamo nella parte quarta ai gruppi con operatività transfrontaliera.
Sezione II. Approccio basato sul rischio	Sezione II. Approccio basato sul rischio
Sezione III. Presidi organizzativi minimi	Sezione III. Presidi organizzativi minimi
<b>Presidi nei gruppi con attività transfrontaliera</b>	Si chiede di chiarire se nei gruppi con operatività transfrontaliera il riferimento alla funzione di revisione interna può/deve essere inteso come riferito alla funzione audit di gruppo.
PARTE SECONDA	PARTE SECONDA
GLI ASSETTI ORGANIZZATIVI A SALVAGUARDIA DEI RISCHI DI RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO	GLI ASSETTI ORGANIZZATIVI A SALVAGUARDIA DEI RISCHI DI RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO
Sezione I. Principi generali	Sezione I. Principi generali
Sezione II. Organo con funzione di supervisione strategica	Sezione II. Organo con funzione di supervisione strategica
<b>Coordinamento tra le funzioni di controllo</b>	
<b>Meccanismi di tutela dell'indipendenza</b>	
<b>Attività di monitoraggio svolte dall'OFSS</b>	
Sezione III. Organo con funzione di gestione	Sezione III. Organo con funzione di gestione
Sezione IV. Organo con funzione di controllo	Sezione IV. Organo con funzione di controllo
PARTE TERZA	PARTE TERZA

L'ASSETTO DEI PRESIDI ANTIRICICLAGGIO	L'ASSETTO DEI PRESIDI ANTIRICICLAGGIO
Premessa	Premessa
Sezione I. La funzione antiriciclaggio	Sezione I. La funzione antiriciclaggio
Inquadramento organizzativo	Inquadramento organizzativo
Compiti	Compiti
<p><b>Pagina 10, tredicesimo paragrafo.</b></p> <p>La funzione predispone, per l'organo con funzione di gestione che lo sottopone all'approvazione dell'organo con funzione di supervisione strategica, un documento che definisce responsabilità, compiti e modalità operative nella gestione del rischio di riciclaggio. Il documento - costantemente aggiornato - deve essere disponibile e facilmente accessibile a tutto il personale dipendente e ai collaboratori.</p>	<p>Si richiede di chiarire la relazione tra i documenti interni che dovranno essere formalizzati dal destinatario. In particolare il provvedimento prevede la formalizzazione dei seguenti documenti:</p> <p>a) l'organo con funzione di supervisione strategica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>approva una <i>policy</i></b> che indichi in modo analitico e motivato le scelte che il destinatario intende in concreto compiere sui vari profili rilevanti in materia di assetti organizzativi, procedure e controlli interni, adeguata verifica e conservazione dei dati per assicurare coerenza con l'effettiva esposizione al rischio di riciclaggio</li> <li>• <b>definisce e approva</b> le linee di indirizzo di un sistema di controlli interni organico e coordinato, funzionale alla pronta rilevazione e alla gestione del rischio di riciclaggio e ne assicura l'efficacia nel tempo</li> </ul> <p>b) l'organo con funzione di gestione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>definizione</b> di un sistema di controlli interni funzionale alla pronta rilevazione e alla gestione del rischio di riciclaggio e ne assicura l'efficacia nel tempo</li> <li>• <b>definire</b>, nell'ambito dei criteri generali approvati dall'organo di supervisione strategica, e <b>formalizzare</b> in un documento <i>ad hoc</i>, le scelte che il destinatario intende in concreto compiere sui vari profili rilevanti in materia di assetti organizzativi, procedure e controlli interni, adeguata verifica e conservazione dei dati per assicurare coerenza con l'effettiva esposizione al rischio di</li> </ul>

	<p>riciclaggio; il documento deve essere analitico e motivato e va portato a conoscenza di tutti i soggetti interessati.</p> <p>La <i>policy</i> che dovrà approvare l’OFSS potrebbe essere lo stesso documento “ad hoc” che dovrà definire e formalizzare l’OFG?</p>
Il responsabile della funzione	Il responsabile della funzione
Esternalizzazione	Esternalizzazione
Rapporti con altre funzioni aziendali	Rapporti con altre funzioni aziendali
Comunicazioni	Comunicazioni
Sezione II. Il responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette	Sezione II. Il responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette
<p><b>Pagina 13, ultimo paragrafo della sezione.</b></p> <p>Ferma la tutela della riservatezza dell’identità dei soggetti che prendono parte alla procedura di segnalazione delle operazioni, il responsabile delle SOS fornisce – anche attraverso l’utilizzo di idonee basi informative – informazioni sui nominativi dei clienti oggetto di segnalazione di operazioni sospette ai responsabili delle strutture competenti ai fini dell’attribuzione o aggiornamento del profilo di rischio dei clienti stessi.</p>	<p>Si chiede di precisare meglio a chi, o a quali funzioni aziendali, devono essere fornite (non più facoltà) le informazioni sui nominativi dei clienti oggetto di segnalazione.</p>
Sezione III. La funzione di revisione interna	Sezione III. La funzione di revisione interna
	<p>Si chiede per quali motivi nel nuovo Provvedimento non compare più il seguente paragrafo:</p> <p>“La funzione di revisione interna deve riportare agli organi aziendali compiute informazioni sull’attività svolta e sui relativi esiti, fermo restando il rispetto del principio di riservatezza in materia di segnalazioni di operazioni sospette.”</p>
Sezione IV. Presidi in materia di rete distributiva e mediatori	Sezione IV. Presidi in materia di rete distributiva e mediatori
	<p>Nel Provvedimento in consultazione sono stati eliminati tutti i riferimenti all’archivio unico informatico.</p> <p>Si ritiene che invece in questa Sezione almeno debba restare un riferimento al termine di invio dei dati, anche se modificato ad esempio</p>

	con il seguente tenore: “in particolare, che gli agenti in attività finanziaria di cui si avvale trasmettano, non oltre il termine di trenta giorni, i dati e le informazioni richieste dall’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 231/2007 ai fini della <del>registrazione dell’operazione nel proprio Archivio Unico Informativo</del> conservazione;”.
Sezione V. La formazione del personale	Sezione V. La formazione del personale
PARTE QUARTA	PARTE QUARTA
LE FUNZIONI ANTIRICICLAGGIO NELLE STRUTTURE DI GRUPPO	LE FUNZIONI ANTIRICICLAGGIO NELLE STRUTTURE DI GRUPPO
Sezione I. I principi generali	Sezione I. I principi generali
Sezione II. La segnalazione delle operazioni sospette	Sezione II. La segnalazione delle operazioni sospette
PARTA QUINTA	PARTA QUINTA
ULTERIORI PRINCIPI ORGANIZZATIVI DA OSSERVARE IN RELAZIONE A SPECIFICHE ATTIVITÀ	ULTERIORI PRINCIPI ORGANIZZATIVI DA OSSERVARE IN RELAZIONE A SPECIFICHE ATTIVITÀ
Sezione I. Servizio di rimessa di denaro (cd. “money transfer”)	Sezione I. Servizio di rimessa di denaro (cd. “money transfer”)
Sezione II. Dati informativi relativi ai trasferimenti di fondi	Sezione II. Dati informativi relativi ai trasferimenti di fondi
Sezione III. Società fiduciarie iscritte alla sezione separata dell’Albo di cui all’art. 106 TUB	Sezione III. Società fiduciarie iscritte alla sezione separata dell’Albo di cui all’art. 106 TUB
PARTA SESTA	PARTA SESTA
ULTERIORI DISPOSIZIONI PER GLI INTERMEDIARI TENUTI ALL’ISTITUZIONE DEL PUNTO DI CONTATTO CENTRALE	ULTERIORI DISPOSIZIONI PER GLI INTERMEDIARI TENUTI ALL’ISTITUZIONE DEL PUNTO DI CONTATTO CENTRALE
PARTE SETTIMA	PARTE SETTIMA
LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO	LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

Sezione I. Principi generali	Sezione I. Principi generali
Sezione II. Modalità di conduzione dell'esercizio	Sezione II. Modalità di conduzione dell'esercizio
Sezione III. Individuazione del rischio inerente	Sezione III. Individuazione del rischio inerente
Sezione IV. Individuazione delle vulnerabilità	Sezione IV. Individuazione delle vulnerabilità
Sezione V. Determinazione del livello di rischio residuo	Sezione V. Determinazione del livello di rischio residuo
Sezione VI. Matrice di determinazione del rischio residuo	Sezione VI. Matrice di determinazione del rischio residuo
Sezione VII. Azione di rimedio	Sezione VII. Azione di rimedio
Sezione VIII. Tempi e modalità di conduzione dell'esercizio	Sezione VIII. Tempi e modalità di conduzione dell'esercizio
<b>Pagina 26, primo paragrafo della sezione.</b> L'esercizio di autovalutazione è aggiornato con cadenza annuale dalla funzione antiriciclaggio. Esso viene trasmesso alla Banca d'Italia unitamente alla relazione annuale della funzione, <b>entro il 30 aprile</b> dell'anno successivo a quello di valutazione.	Si chiede di posticipare la data della trasmissione alla Banca d'Italia al 30 giugno in luogo del 30 aprile per le tipologie di intermediari che eseguono l'esercizio per la prima volta
PARTE OTTAVA	PARTE OTTAVA
DISPOSIZIONI FINALI	DISPOSIZIONI FINALI
ALLEGATO	ALLEGATO
Schema della relazione annuale prodotta dalla funzione antiriciclaggio	Schema della relazione annuale prodotta dalla funzione Antiriciclaggio